

Relazione all'incarico di funzione "contabilità, bilancio e tributi".

La tenuta interna della contabilità, compresi gli aspetti fiscali, prevede vantaggi notevoli in termini di gestione e controllo; necessità tuttavia il riconoscimento di una forte fiducia e di un certo livello di autonomia organizzativa. In questo contesto si inserisce la candidatura all'incarico di funzione in oggetto.

Se una contabilità gestita internamente garantisce una serie di informazioni fornite in tempi rapidi, svantaggi possono derivare da strumenti o metodi di lavoro inadatti od obsoleti.

Le Aziende Sanitarie, si vedono, con ricorrente periodicità, destinatarie di nuove incombenze, da parte del legislatore, nelle quali l'impiego delle tecnologie informatiche è sempre più imprescindibile.

Ne consegue l'implementazione di un'attività di dematerializzazione ed eliminazione di archivio cartaceo nonché una gestione dell'attività amministrativa e di controllo senza dover più sostenere l'onerosità di inserimento dati esclusivamente manuale, ottimizzando in tal modo sia le risorse umane sia economiche, conseguendo un'efficienza sempre maggiore nel completamento dei processi.

Il sistema informativo amministrativo-contabile è attualmente costituito da varie applicazioni (Oliamm – Applicativi di cassa - Lapis) afferenti alle seguenti aree:

- Ciclo attivo
- Ciclo passivo
- Contabilità generale
- Gestione Cespiti ed Inventario beni mobili
- Delibere e Determine
- Gestione Protocollo

Tuttavia mentre alcuni prodotti gestionali che si rivolgono all'espletamento di talune attività (ciclo attivo e passivo, protocollo delibere e determine) si sono evoluti, anche in seguito all'obbligatorietà di conformarsi a disposizioni legislative (fatturazione elettronica, certificabilità dei crediti commerciali, ordinativi informatici e gestione tesoreria) per altri l'insieme delle sistematiche rilevazioni contabili inerenti i fatti amministrativi e gestionali, è ancora organizzata sulla base di

metodi di operatività preordinati e avvalendosi di strumenti di rilevazione funzionanti sulla base di convenzioni contabili consolidate nel tempo e ancora prevalentemente manuali; l'introduzione di evoluzioni normative o tecniche ne consentirebbe una diversa gestione.

Allo stato attuale la tenuta della contabilità è di tipo misto; in parte basata prevalentemente o esclusivamente su mezzi telematici, tra cui il ciclo passivo, la tesoreria e la gestione degli ordinativi ed a breve parte del ciclo attivo con l'avvio del sistema PagoPa, ed in parte con modalità manuali e cartacee, come la conservazione di scritture contabili (libro giornale, libro inventari, libro cespiti, registri iva), nonché in particolare la contabilizzazione di attività e ricavi gestiti con sottosistemi non integrati a livello di sistema.

Il D.L. 34/2019 ha introdotto una novità in merito alla tenuta di tutti i registri contabili con sistemi elettronici, estendendone la deroga dall'obbligo di stampa, dapprima prevista solo per alcuni registri iva.

Il definitivo superamento dell'obbligo di stampa se da un lato consente di dematerializzare una parte della contabilità che dapprima ne era esclusa, presenta tuttavia delle problematiche con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo ove prevista.

Si prende tuttavia spunto dell'evoluzione normativa che riguarda la tenuta e la conservazione delle scritture contabili su supporti analogici e digitali per svolgerne un breve ricognizione sulla fattibile applicazione.

Le regole per la corretta tenuta della contabilità nascono in funzione della tenuta della medesima in modalità cartacea, successivamente adeguata all'evoluzione nella modalità di tenuta con strumenti informatici.

Pertanto a fianco della tradizionale conservazione su supporto cartaceo di libri e registri si è affiancata la possibilità di tenere la contabilità con strumenti informatici; questa è la modalità sino ad ora adottata.

E' altresì possibile avvalersi della conservazione sostitutiva, al pari delle fatture elettroniche.

In base alle recenti novità introdotte la tenuta dei registri con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei se in sede accesso ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito di richiesta ed in presenza del richiedente. La deroga riguarda qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Sostanzialmente è venuto meno l'obbligo di conservazione consentendo di limitarsi alla sola tenuta con sistemi elettronici; pertanto ora è sufficiente conservare la contabilità nei files generati dai rispettivi applicativi, e procedere alla stampa solo in caso di verifica.

Tuttavia a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di stampa non è stata prevista una disciplina specifica in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Se in caso di stampa cartacea si applicano marche da bollo per la propria tariffa (Euro 32 ogni 100 pagine), l'assenza di un supporto materiale non consente questa modalità.

In assenza di una specifica disciplina per l'assolvimento del tributo si può procedere mediante la determinazione dell'importo attraverso il conteggio delle pagine desunte dalla stampa virtuale dei files e la liquidazione mediante modello F23 nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Altro aspetto che presenta criticità riguarda il trattamento di rilevanti volumi di attività propedeuticamente gestiti extra contabilmente e provenienti da svariate fonti e successivamente iscritti in contabilità. Il sistema informatico prevede la possibilità di essere alimentato anche con files xls, funzionalità attualmente non implementata, ma tuttavia, come anche confermato dalla software house, di non complicata fattibilità. Questo consentirebbe, oltre a ridurre eventuali duplicazioni di attività, l'operatività, sia pur mediata e supervisionata, sostanzialmente integrata con il sistema contabile di un maggior numero di operatori e senza aggravii rispetto a come gestito attualmente.

Varese, 4 febbraio 2021

Forlini Sandro


